

NOME E COGNOME: \_\_\_\_\_

CLASSE: \_\_\_\_\_ ISTITUTO SCOLASTICO \_\_\_\_\_

## DIRITTO

### VIDEO LEZIONE “NORMATIVA SETTORE 3”

#### TESTO RIASSUNTIVO

#### TEST DI VALUTAZIONE

La video lezione è disponibile sul seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=kmKgLqLiJGQ>

### NORMATIVA SETTORE 3

#### L’inizio dell’esercizio dell’attività: la normativa precedente al decreto-legge n. 7/2007

##### Qualifica professionale + autorizzazione comunale

Per imprese non artigiane (diverse da quelle di cui alla L. n. 443/1985): assunzione della direzione dell'impresa da parte di persona con qualificazione professionale.

##### Documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione:

- a) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti per qualificazione professionale;
- b) dichiarazione idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata da ASL;
- c) documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico impiegati.

##### Sospensione autorizzazione da parte del Sindaco per inosservanza prescrizioni e requisiti

.

##### Revoca autorizzazione da parte del Sindaco:

- a) mancato espletamento dell'attività senza giustificato motivo;
- b) svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni della L. n. 1/1990 e dalla legge regionale.
- c) qualora l'interessato, dopo la sospensione non aveva provveduto a rimuovere le cause che l'avevano motivata entro 180 giorni

#### Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7/2007

Il decreto-legge n. 7/2007 ha stabilito che l'esercizio delle attività di estetista dovrà essere soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, ex art. 19 L n. 241/1990 (ora SCIA), da presentare al Comune territorialmente competente.

##### Nella SCIA l'interessato dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso della prescritta qualificazione professionale
- b) di svolgere l'attività in locali che rispettano i requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

L'esercizio dell'attività di estetista, quindi, non è più essere subordinata:

- a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti;
- b) al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

È in ogni caso fatto salvo:

- a) il possesso dei requisiti di qualificazione professionale
- b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

Pertanto, l'esercizio dell'attività di estetista non potrà più essere legato:

- a) né al possesso dell'autorizzazione,
- b) né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici,
- c) né all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

### **L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese**

Ottenuta la qualifica professionale e presentata la SCIA al Comune, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dell'effettivo inizio dell'attività:

- a) a presentare domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana)
- b) a presentare domanda di iscrizione al Registro Imprese (se impresa non artigiana).

### **L'attività di estetista svolta unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere (acconciatori)**

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere (acconciatori), in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla L. n. 443/1985 (società artigiane), composte da estetisti e barbieri e parrucchieri, a condizione che i singoli soci che esercitano professionalmente le distinte attività siano in possesso dei rispettivi requisiti di qualificazione (art. 9 L. n. 1/1990).

I barbieri e i parrucchieri debbono limitarsi esclusivamente allo svolgimento di prestazioni semplici manicure e di pedicure estetico, avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio (art. 4, L. n. 1/1990).

### **L'attività di estetica svolta presso il domicilio dell'esercente**

L'attività di estetista deve essere esercitata in locali funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, comunque rispondenti ai vari requisiti previsti dalla legge (art. 4 L. n. 1/1990).

### **L'attività estetica svolta presso il domicilio del cliente**

La attività di estetista può essere esercitate ma solo occasionalmente a domicilio del cliente da parte di imprese che già esercitano in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni (come nei casi di persone impegnate in attività di moda e di spettacolo).

## **10.4. La conduzione di centri di abbronzatura, solarium, saune**

Il Ministero dell'Industria nel 1993 ha ritenuto che l'uso di lampade abbronzanti sia da configurarsi come attività di estetista e l'esercente tale attività sia sottoposto alle disposizioni previste dalla legge 1/1990, in

quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l'aspetto estetico.

L'art. 1 L. n. 1/1990, infatti prevede espressamente che l'attività di estetista possa essere svolta anche mediante l'utilizzazione di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla medesima legge. Tra questi apparecchi vengono specificamente comprese le "lampade abbronzanti UV-A" e "saune"

## **TEST DI VALUTAZIONE**

### **Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta)**

La attività di estetista può essere esercitata a domicilio del cliente solo occasionalmente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione ovvero per particolari e straordinarie occasioni  
**(Vero / Falso)**

Dopo il Decreto-Legge n 7/2007 per esercitare l'attività di estetista è obbligatorio osservare distanze minime, parametrici numerici e chiusura infrasettimanale  
**(Vero / Falso)**

L'uso di lampade abbronzanti può configurarsi come attività di estetista  
**(Vero / Falso)**

### **Domande a risposta multipla (spunta l'unica risposta che ritieni corretta)**

Può essere svolta l'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore?

- a) sì, sempre
- b) no, mai
- c) sì, a condizione che coloro che esercitano le distinte attività siano in possesso dei rispettivi requisiti di qualificazione

Può essere svolta l'attività di estetista presso il proprio domicilio?

- a) sì, sempre
- b) sì, ma solo in locali funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione comunque rispondenti ai vari requisiti previsti dalla legge
- c) no, mai

**Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica [stefclementi@yahoo.it](mailto:stefclementi@yahoo.it) specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della lezione.**